

Originale della sentenza	€ 64,00
Originale sentenza esecutiva	€ 64,00
Copie sentenze per notifica	€ 128,00
Diritti di cancelleria	€ 46,14
<b>Totale spese</b>	<b>€ 302,14</b>
Il Direttore della Segreteria	

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE**

**SICILIANA**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Luciana SAVAGNONE	Presidente
Dott. Giuseppe COLAVECCHIO	Consigliere
Dott.ssa Igina MAIO	Primo - Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 2/2017**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **62888** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di **EMMOLA ANTONINO**, nato il 29 agosto 1950 a Trapani;

**Esaminati** gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 ottobre 2016, il relatore, dott.ssa Igina Maio, il Pubblico Ministero, nella persona del s.p.g. dott.ssa Maria Concetta Carlotti, nessuno comparso per il convenuto.

**FATTO**

Il signor Emmola, già amministratore del Consorzio di Bonifica 1 di Trapani, è stato citato dinanzi a questa Corte per essere condannato al pagamento, a favore del menzionato Consorzio, dell'importo di euro 20.300,24, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

Nell'atto di citazione, il Pubblico ministero rappresentava che tale importo costituiva la somma di due partite di danno imputate all'odierno convenuto: la prima, pari ad euro 17.300,24, era costituita dagli indebiti esborsi sostenuti dal Consorzio a titolo di rimborsi e/o indennità erogate al sig. Emmola, e la seconda, pari ad euro 3.000,00, derivava dal danno all'immagine del Consorzio conseguente alla

sentenza penale irrevocabile di condanna n.152/2012.

L'azione di responsabilità prendeva le mosse da notizie di stampa relative al procedimento penale per truffa e peculato aperto dalla Procura della Repubblica di Trapani nei confronti del menzionato amministratore, nonché di alcuni dipendenti del Consorzio. In corso di istruttoria era emerso che il sig. Emmola, unitamente al sig. Quinci Giuseppe, era stato condannato con sentenza penale n.152/2012, divenuta irrevocabile il 23 luglio 2012, per i reati previsti dagli articoli 81, 110, 314, I e II comma e 640, II co. c.p.; altri due dipendenti del Consorzio, i sigg. Bono Vincenzo e Russo Roberto, erano stati poi condannati, per analoghi capi di imputazione, con sentenza n.336/2012, dagli stessi appellata.

In particolare, il sig. Emmola, in concorso con i dipendenti dinanzi menzionati, era stato riconosciuto colpevole di peculato per aver consentito l'utilizzo delle auto aziendali per il raggiungimento del posto di lavoro da parte dei dipendenti residenti a Mazara del Vallo. Inoltre, aveva autorizzato l'autista Gancitano Andrea ad utilizzare l'autovettura BMW tg, CN861RW, destinata alle funzioni di rappresentanza, non soltanto per il raggiungimento della propria abitazione, sita a Mazara del Vallo, ma anche per prelevarlo, nei pressi dello svincolo di Castellammare del Golfo, e condurlo alla sede del Consorzio, sita in Trapani.

Inoltre, il sig. Emmola era stato condannato per truffa aggravata in quanto, nel periodo compreso tra gennaio 2006 e il 7 luglio 2006:

- aveva richiesto e ottenuto indennità chilometriche non dovute per un ammontare di euro 11.071,00, dichiarando di aver raggiunto la sede del Consorzio da Palermo o da Mazara del Vallo con la propria vettura, mentre aveva utilizzato l'autovettura aziendale quantomeno dallo svincolo di Castellammare del golfo a Trapani;
- aveva richiesto e ottenuto un ammontare complessivo di euro 2.960,20, per rimborso pasti o per maggiori indennità chilometriche per missioni che, in sede di indagini penali, risultavano non essere state effettuate;
- aveva richiesto e poi ottenuto rimborsi per euro 1.932,00, per pasti mai consumati o sulla base

di ricevute contraffatte;

- infine, aveva richiesto e ottenuto euro 1.337,04, a titolo di rimborso spese di rappresentanza, per acquisti non giustificabili a tale titolo.

Il Requirente riteneva tali condotte causative di danno erariale che, mediante invito a dedurre, veniva contestato al sig. Emmola per un importo complessivo di euro 17.300,24, unitamente al danno cagionato all'immagine del Consorzio e quantificato in via equitativa in euro 3.000,00.

Il sig. Emmola, nelle deduzioni difensive e nella successiva audizione personale, rilevava che in sede penale era stato condannato unicamente in relazione a comportamenti tenuti nel periodo compreso tra il gennaio e il luglio 2006, comportamenti che dovevano essere riferiti agli ammontari molto più ridotti relativi agli importi espressamente specificati nelle deduzioni difensive. Evidenziava che anche rispetto a tali comportamenti non vi era stato accertamento nel merito, atteso che la sentenza n.152 era stata emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. e dovevano ritenersi coperti da prescrizione gli accadimenti precedenti, Chiedeva, pertanto, che l'azione di responsabilità fosse limitata ai maggiori costi e rimborsi contabilizzati nel primo semestre del 2006, dichiarando la propria disponibilità al pagamento delle relative somme.

Il Pubblico ministero non riteneva condivisibili tali argomentazioni difensive e citava in giudizio l'odierno convenuto per l'importo complessivo di euro 20.300,24. Rilevava al riguardo che, in sede di indagini penali era emersa una condotta dolosa del convenuto che aveva conseguito rimborsi e indennità non dovute per l'intero importo oggetto di contestazione in questa sede. La circostanza che il giudice penale avesse deciso di archiviare il procedimento penale per i fatti verificatisi prima del gennaio 2006, non aveva incidenza in questa sede in quanto il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità contabile poteva al più farsi decorrere dalla data del decreto di archiviazione, ovvero dal 5 settembre 2011. Tenuto conto, tuttavia, che la sentenza penale aveva preso in considerazione esclusivamente l'annualità 2006, la richiesta di ristoro relativa al danno all'immagine dell'ente di appartenenza era stata limitata all'importo di euro 3.000,00.

All'udienza del 12 ottobre 2016, veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto ai

sensi dell'art.93 del codice di giustizia contabile.

In tale sede, il Pubblico Ministero confermava integralmente la domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio.

## DIRITTO

1. Il presente giudizio è finalizzato, da un lato, al risarcimento dell'asserito danno erariale patito dal Consorzio di Bonifica 1 di Trapani, a cagione dei comportamenti del convenuto Emmola che ne hanno determinato la condanna per truffa aggravata e dall'altro, al risarcimento del danno all'immagine dello stesso ente conseguente alla condanna per peculato.

1.1. In relazione alla prima partita di danno, deve, preliminarmente, precisarsi che il Pubblico ministero ha inteso riportarsi agli esiti delle indagini di Polizia giudiziaria: infatti, pur quantificando il danno erariale in funzione degli importi che nel capo di imputazione alla base della sentenza n.152/2012 sono riferiti al primo semestre 2006, chiarisce che gli stessi debbono intendersi più ampiamente riferiti a tutto il periodo coperto dalle indagini di Polizia giudiziaria.

Deve, inoltre, rilevarsi che la sentenza n.152 è stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, conseguentemente, non assume nel presente giudizio l'efficacia vincolante riconosciuta alla sentenza emessa a seguito di dibattimento dall'art.651 c.p.p. (cfr. art.445 c.p.p.). Ha, tuttavia, un particolare valore probatorio, affermato sia dalla giurisprudenza della Suprema Corte che dalla giurisprudenza contabile, che può essere superato solo dando prova delle ragioni che avrebbero portato l'imputato ad ammettere una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale a prestare fede a tale ammissione (cfr., Cass., Sez. Lav., 5 maggio 2005, n. 9358; *Id.*, 30 settembre 2005, n. 19251; Corte conti, Sez. I Centrale, 18 marzo 2003, n. 103/A).

Sotto tale profilo, si evidenzia che l'ammissione di responsabilità contenuta nella sentenza penale è stata contestata dal convenuto, in sede istruttoria, limitatamente all'aspetto relativo alla quantificazione delle somme di cui l'Emmola si sarebbe appropriato.

Pertanto, non è dubbia la natura dolosa del contegno del convenuto, il quale ha consapevolmente posto in essere condotte contrarie all'espresso disposto della legge, al fine di ottenere rimborsi e

indennità non dovute.

Ai fini dell'esatta quantificazione del danno erariale, deve, invece, verificarsi per quali rimborsi ed indennità sussista agli atti una prova sufficiente

1.2. In relazione alle indennità chilometriche indebitamente ottenute, viene contestata al convenuto l'indebita percezione dell'importo di euro 11.071,00, nonché dell'importo di euro 2.960,20, quest'ultimo ricomprensivo anche il rimborso di pasti non dovuti.

Nell'atto di citazione non viene chiarito il rapporto tra la prima e la seconda voce, né lo si evince dalla sentenza n.152.

Può, tuttavia, spiegarsi la presenza di queste due voci sulla base dell'esame del fascicolo del GUP penale versato agli atti.

Dallo stesso risulta che le indagini sono state avviate sulla base di un esposto datato 13 aprile 2006; per la ricostruzione del comportamento tenuto dall'Emmola nel periodo precedente, in un primo momento, gli agenti di polizia giudiziaria avevano ipotizzato che negli anni 2003 e 2004 il convenuto avesse costantemente utilizzato la vettura aziendale in luogo della propria vettura, cosicché l'intero importo delle indennità percepite era da considerarsi indebito, mentre nell'anno 2005 e nel primo semestre 2006 lo avesse fatto solo per il tratto tra Castellamare del Golfo e Trapani, con conseguente quantificazione dell'indennità indebitamente percepita in euro 7.317,50 per l'anno 2005 e di euro 4.023,00 per l'anno 2006. Tuttavia, la stima effettuata dalla polizia giudiziaria si basava sull'ipotesi di una percorrenza chilometrica di gran lunga superiore a quella risultante dal contachilometri dell'autovettura aziendale (aff. 380 e ss).

Pertanto, la polizia giudiziaria procedeva ad effettuare un secondo riscontro, basato sui tabulati telefonici dell'Emmola, del suo autista, e dell'utenza dell'autovettura consortile di rappresentanza. Sulla base della localizzazione delle celle alle quali tali utenze risultavano agganciate, ricostruivano i movimenti dell'Emmola, del Gancitano e dell'autovettura aziendale, in modo da poter stabilire, per il periodo in cui erano disponibili i tabulati telefonici il percorso effettivamente seguito dall'Emmola e l'autovettura utilizzata. Veniva in tal modo esattamente quantificato l'importo delle indennità

chilometriche indebitamente percepite nonché dei rimborsi dei pasti non dovuti, poiché l'Emmola era fisicamente distante dal luogo del ristorante nell'orario del pasto (aff. 380 e ss.; aff. 450 e ss.).

Per il periodo dal 7.7.2005 al 7.7.2006, Emmola risultava aver percepito indennità chilometriche non dovute per euro 1.088,20 e rimborsi dei pasti non dovuti per euro 1.872,00, per un totale di euro **2.960,20**.

Soltanto per tale importo può, pertanto, ritenersi che sia stato congruamente provato che il convenuto abbia causato illecitamente un esborso finanziario costituente danno erariale.

1.3. Alla somma di euro 2.960,20, si aggiungono poi euro 120,00, corrispondenti a rimborso di pasti effettuati sulla base di quattro ricevute fiscali che sono risultate alterate rispetto alla data di emissione (aff. 457 e 458).

Solo per questa parte può essere accolta la richiesta di rimborso pasti formulata dal PM per euro 1.932,00, poiché per il resto si riferisce al rimborso di pasti già presi in considerazione al paragrafo 1.2.

1.4. Per quanto riguarda l'importo di euro 1.337,04, richiesto a titolo di indebito rimborso di spese di rappresentanza, si osserva che sulla base della documentazione acquisita al fascicolo processuale risultano non riconducibili alle funzioni istituzionali presunte spese di rappresentanza per l'importo di euro 1.323,00 per l'anno 2005 e di euro 14,00 per l'anno 2006 (aff. 461 e ss.). Pertanto, l'intero importo di euro 1.337,04 costituisce danno erariale.

1.5. Ne discende che la domanda del Pubblico Ministero può essere accolta limitatamente alla somma di euro 4.417,04 (2.960,00 + 120,00 + 1.337,04).

2. Viene ora all'esame la domanda concernente il risarcimento del danno all'immagine del Consorzio, derivante dal comportamento tenuto dall'Emmola che ne ha determinato la condanna in sede penale per peculato.

2.1. Preliminarmente, si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (decreto legislativo n.174/2016) che ha disposto l'abrogazione dell'art.7 della legge n.97/2001, il richiamo operato dall'art.17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009, convertito con modificazioni in legge

n. 102/2009 a tale disposizione deve ora ritenersi effettuato alla disposizione dell'art.51, comma 7 dello stesso codice, secondo quanto previsto dall'art.4, comma 2 dell'allegato 3 al codice. Pertanto, la proponibilità dell'azione per danno all'immagine è consentita solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse (cfr., sul punto, più ampiamente, Appello Sicilia, n.183/A/2016).

La sentenza del Tribunale di Trapani n. 152/2012, emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p., costituisce sentenza irrevocabile di condanna ai sensi del richiamato art.51 comma 7 del codice di giustizia contabile "avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato sulla cui qualificazione giuridica il P.M. e le parti hanno previamente concordato, sulla base della verifica della insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato, dell'accertamento che la qualificazione giuridica del fatto reato è corretta, e della valutazione della congruità della pena rispetto alla gravità dell'offesa" (così la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n.9/2010; in senso conforme, *ex multis*, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 756/2009; Appelli Sicilia, n.149/A/2012; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 86/2013).

Considerato, inoltre, che l'odierno convenuto è stato condannato per il reato di peculato, sussistono le condizioni di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine.

2.2. Deve poi ricordarsi che è stata ritenuta ammissibile una tutela risarcitoria del danno intrinsecamente connesso alla perdita dell'immagine. Ed, infatti, tanto il giudice delle leggi, nel 2010, quanto la Cassazione, nel 2012, hanno preso atto dell'evoluzione della giurisprudenza contabile che ha rilevato "la giuridica necessità di determinare l'entità del risarcimento del danno con riferimento alla dimensione della lesione dell'immagine, quale individuabile in base ai criteri oggettivi, soggettivi e sociali" elaborati dalle Sezioni riunite sin dal 2003 (così Corte dei conti, Sezione III Centrale, 1.2.2012, n.160, che riprende la precedente pronuncia n.143/2009).

Valga a tale proposito un passaggio della già citata sentenza della Cassazione a Sezioni unite, n.5756 del 2012, che a sua volta riprende la sentenza del giudice delle leggi n.355/2010. A fronte della censura mossa da uno dei ricorrenti ad una sentenza della Corte dei conti che aveva ritenuto di liquidare il danno non patrimoniale inteso come *vulnus* in sé all'immagine e alla moralità della p.a., la Cassazione ha affermato "che, inoltre, è del tutto in linea col sistema che la responsabilità amministrativa presenti, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento, una particolare connotazione derivante dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; che, ancora, il particolare atteggiarsi del danno non patrimoniale dell'ente pubblico "deve necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, rappresentato dall'esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità ed il corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione"" (così Cassazione, n.5756/2012, paragrafo 11.1; la citazione della Corte di Cassazione è ripresa dalla sentenza della Corte costituzionale n.355/2010).

Da un lato, dunque, l'immagine della pubblica amministrazione, pur ricevendo tutela a livello costituzionale dalle disposizioni dell'articolo 97, non è tutelata di fronte ad ogni comportamento idoneo alla sua lesione, ma solo laddove la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore; dall'altro lato, il risarcimento è consentito a prescindere dalla prova delle spese in concreto sostenute o da sostenersi per il ripristino dell'immagine a seguito del singolo evento lesivo, sulla base di una quantificazione equitativa riferita alla dimensione della lesione, poiché "qualsiasi spesa dell'amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento e all'imparzialità, ha per ciò stesso concorso al mantenimento e all'elevazione dell'immagine pubblica" (Corte dei conti, Sezione III c.le, n.160/2012, già citata).

Questa Sezione ha già avuto modo in precedenza di rimarcare che costituisce fatto notorio che le Amministrazioni Pubbliche siano tenute istituzionalmente ad impiegare sistematicamente rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali nell'ottica di migliorare gradualmente gli standards d'efficienza e d'efficacia della propria azione, in modo anche da promuovere la diffusione all'esterno

di un'immagine di sé caratterizzata dal rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di esclusiva ed efficace tutela degli interessi della collettività ed in modo da incrementare la fiducia dei cittadini e degli utenti nelle istituzioni e nei servizi pubblici.

Da questo punto di vista, appare palese e indiscutibile che i comportamenti illeciti e gravemente devianti tenuti da pubblici funzionari e dagli incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, risultano normalmente percepiti dall'opinione pubblica come immediatamente riferibili (oltre che ai loro autori materiali) alla stessa Istituzione cui essi appartengono, la quale viene a perdere inevitabilmente prestigio e credibilità di fronte alla collettività (cfr., Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n.578/2011).

Come ricordato dalle Sezioni riunite nel 2011, “in definitiva, sulla scorta dei principi affermati nella sentenza della Terza Sezione centrale d'appello n. 143/2009 anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione intervenuta dopo la sentenza di queste Sezioni riunite n. 10/QM/2003 (cfr. SS.UU. Cassazione n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008), e dei conformi orientamenti delle altre sezioni di appello sopra richiamati, deve ritenersi che il danno all'immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “*danno c.d. conseguenza*”, è costituito “*dalla lesione*” all'immagine dell'ente, “*conseguente*” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “*le spese necessarie al ripristino*”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.” (SS.RR., n.1/2011, par. 7).

2.3. Alla luce di tali approdi giurisprudenziali e tenuto altresì conto che alla fattispecie non è applicabile, *ratione temporis*, la disciplina dell'art.1, comma 1-*sexies*, della legge n.20/1994, si può affermare che la sussistenza e l'entità del pregiudizio alla reputazione del Consorzio arrecato dalla condotta delittuosa dell'Emmola tuttora devono essere valutate attraverso i criteri enunciati dalle Sezioni Riunite nella pronuncia n. 10/2003/QM, vale a dire: quelli di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla sua eventuale reiterazione, all'entità dell'eventuale arricchimento; quelli di natura soggettiva, legati al ruolo

rivestito dal responsabile nell'ambito della Pubblica Amministrazione; quelli di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa Amministrazione, al *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, indicativi della dimensione della lesione inferta al bene tutelato.

2.4. Tanto premesso, deve ritenersi che il Pubblico Ministero abbia assolto l'onere probatorio su di lui gravante circa la sussistenza del danno e la sua riconducibilità al comportamento dell'Emmola.

In primo luogo, vanno considerati la gravità del comportamento illecito tenuto dal Presidente del Consorzio, che ha consentito a più dipendenti di utilizzare a fini privati le autovetture aziendali in modo sistematico e l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi (cosiddetto criterio oggettivo).

In secondo luogo, deve tenersi conto delle caratteristiche dell'Amministrazione interessata e soprattutto della valenza particolarmente rappresentativa dell'Emmola nei confronti della collettività, in quanto Presidente dell'ente (cosiddetto criterio soggettivo).

Da ultimo, occorre considerare l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale (anche per effetto del "clamor fori" e dell'azione dei "mass media") dell'immagine negativa dell'Amministrazione interessata e l'entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente nell'esercizio di funzioni istituzionali (cosiddetto criterio sociale).

Nel caso di specie la Procura ha dato prova della diffusione mediatica della notizia depositando più articoli di stampa.

2.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'azione del Pubblico ministero può ritenersi fondata nell'*an* ed accolta sotto il profilo dell'ammontare del danno.

È già stato osservato che - in assenza di espreso riferimento alle spese per il ripristino dell'integrità della propria immagine e del proprio prestigio, che l'Amministrazione interessata abbia già sostenuto o che debba, presumibilmente, ancora sostenere - il giudice può procedere alla quantificazione del danno risarcibile, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., fermo restando che, in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., costituisce elemento essenziale dell'atto di citazione emesso

dal pubblico ministero l'indicazione di congrui parametri utilizzabili dal giudice per la quantificazione.

Sulla base, infatti, degli elementi offerti alla valutazione del Collegio, il Collegio reputa equo, ex art. 1226 c.c., quantificare il danno nella misura di €3.000,00, come richiesto dal Pubblico ministero.

3. Il sig. Emmola Antonino va, conclusivamente, condannato al risarcimento, nei confronti del Consorzio di Bonifica 1 di Trapani, del danno erariale nella misura di euro 4.417,04, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data dei singoli indebiti esborsi alla data della presente sentenza, nonché al risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 3.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria. Agli importi suddetti vanno aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana**

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62888** del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna EMMOLA Antonino al risarcimento, nei confronti del Consorzio di Bonifica 1 di Trapani, del danno erariale nella misura di euro 4.417,04, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria dalla data dei singoli indebiti esborsi alla data della presente sentenza, nonché al risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 3.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria. Agli importi suddetti vanno aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 146,04 (euro centoquarantasei/04).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2016.

**L'Estensore**

F.to Igina Maio

**Il Presidente**

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele